



COMUNE DI PREGANZIOL

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Gabbin - CAP 31022 - Tel. 0422/330814 - Fax 0422/331135 - C.F. 80010170266 - P.I. 01190200269

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

(articolo 52, D. Lgs. 15/12/1997, n. 446)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 84 del 30.11.1998 (Co.Re.Co. n. 1747 del 4.11.1998), esecutiva dal 17.12.1998; modificato e integrato con:

* deliberazione di C.C. n. 6	del 26.01.1999	(Co.Re.Co.n. 68	del 28.01.1999);
* deliberazione di C.C. n. 131	del 22.12.1999	(Co.Re.Co n. 8514	del 28.12.1999).
* deliberazione di C.C. n. 6	del 20.02. 2001		
* deliberazione di C.C. n. 6	del 25.02.2002		
* deliberazione di C.C. n. 98	del 27.12.2002		
* deliberazione di C.C. n. 87	del 29.12.2005		



INDICE GENERALE

Articolo	1	Ambito e finalita' del regolamento
Articolo	2	Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
Articolo	3	Domanda di occupazione
Articolo	4	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
Articolo	5	Obblighi del concessionario
Articolo	6	Decadenza, estinzione, modifica, sospensione e revoca della concessione
Articolo	7	Rinnovo della concessione
Articolo	8	Commercio su aree pubbliche
Articolo	9	Criteri per la determinazione della tariffa
Articolo	10	Classificazione delle strade
Articolo	11	Entita' dell'occupazione
Articolo	12	Durata delle occupazioni
Articolo	13	Attivita' esercitata e modalita' dell'occupazione
Articolo	14	Tariffe
Articolo	15	Soggetto passivo
Articolo	16	Esclusione dal campo di applicazione del canone
Articolo	17	Versamento del canone
Articolo	18	Riscossione coattiva
Articolo	19	Sanzioni
Articolo	20	Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree destinate a mercati, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, tutte le strade comunali del territorio, compresi i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti. I centri abitati sono quelli individuati dall'amministrazione comunale con deliberazione di C.C. n. 418 dell'08/06/1993 e successive modificazioni, a norma del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (nota 1)

Art. 2 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, e tutte quelle che non sono caratterizzate dalla occupazione continuativa dell'area oggetto della concessione.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine, senza rinnovo o proroga della concessione ovvero oltre la revoca o l'estinzione della concessione medesima.

4. È a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 3 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve presentare all'amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione, anche nel caso di subentro a precedente occupante munito di concessione o in quello di aumento dello spazio occupato.

1. bis La domanda di cui al comma precedente, deve essere presentata per ogni singola occupazione. Lo stesso soggetto, può presentare una nuova domanda di occupazione relativa al medesimo spazio, solo dopo l'avvenuta occupazione precedente. Dalle limitazioni del presente comma, vengono fatti salvi i casi previsti al successivo comma 5 del presente articolo. (nota n. 4)

2. Nel caso di occupazioni di pronto intervento od occasionali la domanda viene presentata al Comando di Polizia Municipale, che, verificata positivamente l'esistenza dei requisiti necessari, rilascia direttamente ed immediatamente l'atto di concessione.

3. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune, o comunque deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'amministrazione

comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

4. Il richiedente è tenuto a presentare tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, l'amministrazione può richiedere la dimostrazione del possesso delle autorizzazioni medesime.
5. Le occupazioni di precari privi di posto fisso nel mercato settimanale, e le occupazioni programmate annualmente da aziende di erogazione dei pubblici servizi per interventi in serie, con date di intervento non determinabili anticipatamente, possono essere richieste con una singola domanda di occupazione annuale da presentarsi preventivamente, o con una singola domanda cumulativa per un periodo inferiore all'anno, prive dell'indicazione precisa delle date delle occupazioni richieste. (nota 2)

Art. 4 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni: tale termine è sospeso nei casi di richiesta da parte del responsabile del procedimento di integrazione o regolarizzazione per incompletezza o carenze nella domanda di concessione.
3. Il responsabile del procedimento acquisisce dai competenti uffici del Comune i pareri tecnici che si rendano necessari in relazione alle caratteristiche specifiche della singola occupazione. Deve sempre essere acquisito il parere dell'Ufficio Polizia Municipale.
4. La concessione può essere rilasciata previo parere della Giunta Comunale qualora lo richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione.
5. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in contanti o in titoli di Stato nella misura stabilita dal competente ufficio o la presentazione di fidejussione bancaria nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino della stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni al demanio comunale;
 - c) quando particolari motivi o circostanze lo giustificano.
6. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione.

La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di

verifica, da parte dello stesso Ufficio, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

7. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3,
- b) le eventuali condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata: in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) l'obbligo di versare l'eventuale deposito cauzionale;
- f) versamento del canone alle scadenze previste;
- g) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da disposizioni di legge o provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale, con facoltà di rinuncia all'occupazione da parte del concessionario.

2. L'atto di concessione all'occupazione di suolo pubblico non abilita il concessionario alla installazione di manufatti, qualora a tal fine sia prescritta formale concessione edilizia a norma del vigente Regolamento, né ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.

3. Nell'ipotesi suddetta l'efficacia della concessione all'occupazione di suolo pubblico è

subordinata al preventivo ottenimento della concessione edilizia o dell'autorizzazione.

4. Il concessionario si dovrà munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.

Art. 6 – Decadenza, estinzione, modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Sono causa di *decadenza* della concessione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nonostante l'intimazione di pagamento da parte dell'ufficio competente;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) mancata occupazione dello spazio, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data iniziale prevista nell'atto di concessione.

2. Sono causa di *estinzione* della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

4. La decadenza, l'estinzione, la modifica, la sospensione, la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune o la rinuncia da parte del concessionario danno diritto al rimborso del canone di concessione corrisposto, in proporzione al periodo nel quale non vi è occupazione, misurato in giorni per le occupazioni temporanee ed in mesi per quelle permanenti.

Il rimborso è corrisposto su richiesta scritta del concessionario: sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano gli interessi al saggio legale, con decorrenza dalla data della richiesta.

Non si fa luogo a rimborso per importi di canone inferiori a cinque Euro.

Art.7 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo

almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga, i motivi della richiesta, ed ogni altro elemento di variazione rispetto alla concessione originaria.

Art. 8 – commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione dell'occupazione deve essere richiesta al Comune contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 28/03/1991, n. 112, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Art. 9 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade in base al valore economico dell'area ed in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico e agli eventuali costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) attività svolta dal titolare della concessione e modalità di occupazione.

Art. 10 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, al valore economico dell'area, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

Ad ogni categoria è quindi attribuito un apposito coefficiente moltiplicatore.

2. La classificazione è la seguente:

a) categoria 1: i centri abitati (delimitati con deliberazione di Giunta Comunale) di Preganziol, San Trovaso, Frescada, Le Grazie;

b) categoria 2: i centri abitati di Sambughè, Settecomuni, Boschetta e Borgo Verde;

c) categoria 3: tutti gli spazi ed aree nel rimanente territorio comunale.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. Alle strade appartenenti alle differenti categorie vengono attribuiti i seguenti coefficienti d'importanza:

a) gli spazi ed aree pubbliche di categoria 1 hanno un coefficiente pari a 1.

b) gli spazi ed aree pubbliche di categoria 2 hanno un coefficiente pari a 0,9.

c) gli spazi ed aree pubbliche di categoria 3 hanno un coefficiente pari a 0,7.

Art. 11 – Entità dell'occupazione

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore se la frazione è uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni abusive, la superficie occupata è quella risultante dal verbale emesso dal competente pubblico ufficiale in merito alla contestazione del comportamento abusivo.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 %.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di circhi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25 % per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 % per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Art. 12– Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese.

2. Le occupazioni sono soggette al canone nella misura prevista per le singole tipologie dall'articolo 14.

3. Il canone per le occupazioni temporanee è su base giornaliera.

4. Le occupazioni abusive sono distinte tra permanenti e temporanee in base ai criteri definiti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 13 – Attività esercitata e modalità dell'occupazione

1. Le tariffe sono differenziate a seconda dell'attività svolta dal titolare della concessione, anche in relazione alle modalità dell'occupazione dello spazio pubblico. La differenziazione avviene attraverso i seguenti coefficienti, con i quali l'amministrazione comunale pondera, in relazione alle differenti tipologie di occupazione, il beneficio economico ritraibile da queste:

- alle occupazioni realizzate per traslochi od altre attività, diverse dalla vendita e dalla somministrazione, è applicato un coefficiente pari ad 1;
 - alle occupazioni realizzate da imprese edili è applicato un coefficiente pari ad 1;
 - alle occupazioni realizzate per l'installazione o la manutenzione, ordinaria o straordinaria, delle reti dei servizi pubblici, è applicato un coefficiente pari ad 1;
 - alle occupazioni realizzate dagli operatori del commercio itinerante è applicato un coefficiente pari a 0,90;
 - alle occupazioni realizzate dai commercianti del mercato settimanale è applicato un coefficiente pari a **0,50; (nota 5)**
 - alle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi e simili è applicato un coefficiente pari a **0,50; (nota 5)**
 - alle occupazioni realizzate da parte di pubblici esercizi, è applicato un coefficiente pari a 0,65;
 - alle occupazioni realizzate da commercianti al dettaglio o all'ingrosso, anche con distributori automatici di vendita, è applicato un coefficiente pari a 0,65;
 - alle occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, associative e ricreative è applicato un coefficiente pari a 0,40;
2. Per le altre occupazioni si procede con un criterio di analogia.

Art. 14 – Tariffe

1. La tariffa per le occupazioni temporanee è determinata su base giornaliera per metro quadrato, o lineare nel caso di occupazioni realizzate con cavi o condutture.

2. La tariffa per le occupazioni permanenti è determinata su base mensile, per metro quadrato, o lineare nel caso di occupazioni realizzate con cavi o condutture.
Essa ammonta alla tariffa base moltiplicata per dieci.

3. La tariffa base è determinata con deliberazione di Consiglio comunale e rimane in vigore fino ad eventuale nuova deliberazione di Consiglio comunale.

4. Il canone è determinato nel modo seguente:

tariffa base x coefficiente moltiplicatore relativo alla classificazione delle strade (art. 10) x la superficie occupata (art. 11) x la durata in giorni (o in mesi, se permanente) (art. 12) x il coefficiente relativo all'attività esercitata e alla modalità dell'occupazione (art. 13).

5. L'importo minimo del canone non può essere inferiore a **dieci Euro. (nota 5)**

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone determinato a norma dell'articolo 63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La riduzione prevista nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del suddetto D. Lgs. 446 è fissata al 99%.

Art. 15 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è responsabile in solido del pagamento ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 16 – Esclusione dal campo di applicazione del canone

1. Sono escluse dal campo di applicazione del canone:
 - a) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - b) le occupazioni per i parcheggi destinati a disabili;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C, D.P.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - e) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f) le occupazioni con gli impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune ed ogni altra occupazione effettuata da e per l'amministrazione comunale;
 - h) i passi carrabili;

- i) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non superi i dieci metri quadrati;
- j) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde di durata non superiore alle sei ore;
- k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- l) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali, ecc., se di durata non superiore alle sei ore;
- m) le occupazioni del commercio ambulante esercitato in forma itinerante, se di durata non superiore ad un'ora;
- n) le occupazioni effettuate con sole tende fisse o retrattili, comprese quelle poste a fronte di esercizi commerciali, nonché con balconi;
- o) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- p) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di attività con scopo di lucro;
- q) le occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- r) le manifestazioni culturali e ricreative promosse da Enti ed Associazioni non aventi finalità di lucro patrocinate dal Comune e le manifestazioni con fini di solidarietà, promosse da Enti ed Associazioni non aventi finalità di lucro con superficie inferiore o uguale a 10 metri quadrati o patrocinate dal Comune per superfici superiori (nota 3).
- s) *“le occupazioni che non rientrano nelle fattispecie espressamente disciplinate dal presente regolamento o che presentano una particolare rilevanza sia per la tipologia di attività esercitata che di spazio pubblico interessato. Tali occupazioni rendono necessaria la determinazione autonoma e puntuale di un canone concessorio da parte della Giunta Comunale.”(nota 5)*

Art. 17 – Versamento del canone
--

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo (nota 1) di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate semestrali scadenti il 31 marzo ed il 30 settembre,(nota 1) qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a cinquecento Euro.

5. Per le variazioni in aumento della superficie occupata, il canone deve essere versato con le stesse modalità di cui al comma 2.
6. Nei casi di occupazione temporanea il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Possono essere disposte modalità di pagamento diverse per occupazioni effettuate con modalità particolari, quali le occupazioni di precari privi di posto fisso nel mercato settimanale, e le occupazioni programmate annualmente da aziende di erogazione dei pubblici servizi per interventi in serie, con date di intervento non determinabili anticipatamente. Per queste occupazioni può anche essere disposto il pagamento (anticipato o posticipato) in scaglioni mensili, trimestrali, o semestrali, cumulativi di più fattispecie impositive, o anche giornalmente nelle mani degli Agenti della Polizia Municipale.(nota 1)
- 7. “il versamento del canone va effettuato direttamente al tesoriere comunale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altre modalità se ritenute ammissibili dal Comune. L'importo deve essere arrotondato all'euro, per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore ”; (nota 5)**
8. Nei casi disciplinati dall'articolo 3, comma 2, il canone può essere pagato direttamente al Comando di Polizia Municipale, contestualmente al rilascio della concessione.
- 9 I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni successivi a quello nel quale è avvenuto il pagamento. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda.

Art. 18 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute, a qualsiasi titolo, in base al presente regolamento, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 19 – Sanzioni

1. Nel caso di occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento.
2. Nel caso di omessa presentazione della domanda di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare della somma di cui al comma precedente.
3. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento di ogni importo non versato, fatto salvo

quanto previsto all'articolo 6, comma 1.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso d'interesse legale.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285.
6. Il responsabile del canone, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
7. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati l'importo del canone contestato, gli eventuali interessi e sanzioni e le modalità entro i quali effettuare i pagamenti.
8. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999. In via transitoria, per l'anno 1999, le scadenze indicate nell'articolo 17 sono prorogate di tre mesi. Per l'anno 1999 l'amministrazione comunale ha tempo tre mesi per emettere gli atti di concessione per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee ricorrenti.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'articolo 51 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, come disposto dall'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

NOTE:

1. Sostituito con	deliberazione di C.C.	n. 6	del 20.02.2001
2. Aggiunto con	deliberazione di C.C.	n. 6	del 20.02.2001
3. Modificato con	deliberazione di C.C.	n. 6	del 25.02.2002
4. Aggiunto con	deliberazione di C.C.	n. 98	del 27.12.2002
5. Modificato con	deliberazione di C.C.	n. 87	del 29.12.2005